

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE***“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE”.***Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 11, paragrafo 3, lettera h) della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come successivamente modificata. La Commissione stessa ritiene che molti dei rilievi, sollevati nell’ambito della “messa in mora” e del “parere motivato”, siano stati superati dall’Italia con le disposizioni della Legge Europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n. 97). Tuttavia, ancora non sarebbero state correttamente recepite le disposizioni in principio menzionate. Si precisa come il paragrafo 1 del medesimo art. 11 imponga, agli Stati membri, di approntare un “programma di misure” per ciascun distretto idrografico o parte di esso. Detto programma deve necessariamente indicare alcune “misure di base”, descritte al par.fo 3 e riguardate come “requisiti minimi”. In particolare, alla lettera h) di esso par.fo 3 – lettera su cui verte la presente procedura – si stabilisce che gli Stati UE debbono assumere, *“per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento”, delle “misure atte a impedire o controllare l’immissione di inquinanti”*. Tale disposto, come è evidente, impone la “misura base” consistente nell’adozione di misure di contrasto a “tutte” le fonti diffuse di inquinamento che impattano sui corpi idrici, non ad alcune soltanto di tali fonti. Le Autorità italiane hanno indicato, a recepimento delle medesime norme, gli artt. 93 e 112 del Decreto Legislativo 152/2006, nonché il Decreto 7/04/06. Al riguardo, tuttavia, la Commissione ha eccepito che la succitata legislazione interna impone l’obbligo, allo Stato italiano, di assumere soltanto le misure di contrasto all’inquinamento dovuto a nitrati e a prodotti fitosanitari provenienti da fonti agricole. La medesima legislazione nazionale, dunque, restringerebbe penetrantemente gli obblighi stabiliti dalla Direttiva, per non prevedere: 1) in primo luogo, l’obbligo di inserire, nei “programmi di misure”, le azioni “di base” contro le immissioni inquinanti provenienti da fonti diverse dall’agricoltura”. A tal proposito la Commissione cita diverse “Linee Guida” emesse dalle Autorità europee, con le quali sono state espressamente indicate, come “fonti di inquinamento diffuso” incidenti sui corpi idrici, il “traffico su strada”, l’“urbanizzazione”, la “deposizione atmosferica”, “le foreste”, le quali immettono nell’ambiente dosi massicce di metalli pesanti, fosforo, biocidi, cloruri, prodotti chimici acidificanti e idrocarburi; 2) in seconda battuta, l’obbligo di contrastare, nello stretto ambito dell’inquinamento proveniente dall’agricoltura, le immissioni di sostanze diverse dai nitrati, quali, ad esempio, quelle di fosforo. In proposito, le Autorità italiane hanno replicato che, nell’intero corpo del succitato D. Lgs 152/2006, si troverebbero sparse singole disposizioni contenenti tutte le “misure di base” (controlli di natura autorizzatoria) adeguate a contrastare le varie forme di inquinamento diffuso sui corpi idrici, per cui l’art 11, par. 3, lett. h) sarebbe stato recepito dalla legislazione nazionale nella sua interezza. A tale eccezione, la Commissione ha ribattuto che tali singole disposizioni si riferiscono a tipologie specifiche di impianti inquinanti, per cui sarebbero troppo circoscritte per coprire tutte le fonti di inquinamento diffuso sui bacini idrografici, cui si riferisce il più volte citato art. 11, par. 3, lett. h.

Stato della Procedura

In data 23 gennaio 2014 è stato emesso un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 04/03/2010, in cui le veniva imputata la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere apprestato, nella Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo. Per ovviare a tale situazione, la Commissione ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risultano assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziari, con la conseguenza del frequente accumulo di migliaia di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre città campane. Le Autorità italiane, in proposito, non hanno dato seguito alle intenzioni di amplificare le discariche esistenti e di aprirne di nuove. Peraltro, non potrebbe supplire, alla mancanza di capacità delle discariche esistenti, la delocalizzazione dei rifiuti verso altre regioni italiane e altri Stati della UE. Tale prassi potrebbe, tuttalpiù, essere applicata in via assolutamente provvisoria e non potrebbe, per le difficoltà che vi si oppongono, sopperire sistematicamente alle esigenze di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Quanto ai termovalorizzatori, attualmente l'unico in funzione è quello di Acerra, mentre non sembrano nemmeno iniziati i lavori di costruzione di quelli, pur divisati da tempo, di Salerno, Napoli e Caserta. Ne deriva che, allo stato attuale, milioni di tonnellate di ecoballe giacciono ancora nei siti di stoccaggio sparsi per tutta la Regione Campania – spesso illegali e quindi privi delle necessarie cautele in difesa dell'ambiente - in attesa di essere trattati. Quanto agli impianti di recupero dei rifiuti organici, la Commissione osserva che, a fronte dell'esigenza di una capacità pari a circa mezzo milione di tonnellate annue, l'impianto di digestione anaerobica di Salerno – l'unico, attualmente in funzione, che garantisca il trattamento biologico dei rifiuti – garantisce una capacità di mere 30.000 tonnellate annue. Al riguardo, la Commissione constata che i lavori di realizzazione degli altri impianti di digestione anaerobica, programmati dalla Campania, sono tutti ancora in corso, eccetto quelli dell'impianto di Eboli, che tuttavia non è ancora operativo.

Stato della Procedura

Il 14 gennaio 2014 è stato notificato all'Italia un ricorso ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel suo ricorso, la Commissione ha proposto alla Corte UE di irrogare nei confronti dell'Italia: 1) una sanzione “forfettaria” di € 28.089,6 per ogni giorno dalla data della sentenza resa dalla Corte ex art. 258 TFUE fino alla data dell'eventuale sentenza ex art. 260 TFUE; 2) una sanzione “penale” così articolata: a) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell'eventuale sentenza ex art. 260 TFUE fino alla data in cui saranno pienamente in servizio discariche con capacità di 1.829.000 tonnellate; b) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell'eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella in cui saranno pienamente in servizio termovalorizzatori con capacità annua di 1.190.000 tonnellate; c) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell'eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella in cui saranno pienamente in servizio impianti di recupero dei rifiuti organici con capacità annua di 382.500 tonnellate.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma degli impianti fognari

Scheda 21 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea lamenta la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la Corte di Giustizia ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche). Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, la sentenza in questione aveva accertato la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di 5.000 discariche illegali distribuite sul territorio italiano. Infatti, il fenomeno dell’esistenza di discariche non autorizzate ai sensi di legge e, pertanto, sottratte all’applicazione delle cautele previste normativamente, contrasta con tutti i sopra citati articoli e, distintamente: 1) con l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo modalità compatibili con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) con l’art. 8, il quale impone che ogni detentore di rifiuti (e le discariche illegali sono tali) ne faccia consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato dalla legge; 3) con l’art. 9, che stabilisce come gli impianti, i quali svolgano attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, debbano essere debitamente autorizzati dalle Autorità competenti. La Commissione precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata semplicemente programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe al momento impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche in questione contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione della sentenza anche in ordine al capo in cui si dichiara la violazione della Direttiva 91/689/CEE, che prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe posto in essere le annunciate misure rivolte ad evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti non risulterebbe ancora operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, né sarebbe stata adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Commissione, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda la parte enunciatrice l’avvenuta violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, risultassero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, qualora non si dotassero di un piano di riassetto conforme ai criteri della Direttiva stessa 31/99, o tale piano non venisse approvato dalle Autorità.

Stato della Procedura

Il 16/04/13 la Commissione ha iscritto un ricorso ex art. 260 del TFUE, deciso dalla Corte UE, il 02/12/2014, con sentenza di condanna dell’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un rilevante aumento della spesa pubblica, in parte per l’obbligo di messa in regola delle discariche illegali, in parte per l’obbligo di pagare le pesanti sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE: € 40.000.000 di sanzione forfettaria, € 42.800.000 (salvo possibili riduzioni) per ogni semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014)

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, nei confronti della pubblica Amministrazione, a realizzare un lavoro, o ad eseguire un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi, variabili, ricavati dalla stessa gestione del lavoro o del servizio nei confronti dei terzi. In proposito, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando una pubblica Amministrazione intende individuare un operatore cui affidare una “concessione”, deve farlo mediante procedure di selezione che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori eventualmente interessati. Ne discende che, normalmente, l’operatore affidatario di una concessione pubblica deve essere selezionato tramite una procedura di “pubblica gara”, come quella che, più di ogni altra, garantisce il trattamento equanime dei concorrenti, senza ingiusti privilegi. In rafforzamento del criterio dell’eguaglianza dei concorrenti, l’indizione di tale gara deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE, affinché tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non alcuni soltanto di essi – possano parteciparvi. Dalle considerazioni che precedono deriva che, quando una “concessione” della pubblica Amministrazione viene in scadenza, non è possibile procedere ad una proroga automatica della stessa in favore dell’affidatario uscente, poiché, in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo, sopra descritto, di affidare la medesima concessione attraverso la “pubblica gara”. Infatti, anche se lo stesso affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, possono essere, nel frattempo, intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro di riferimento dell’affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell’affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) risultava aver ottenuto, dall’ANAS, un contratto di “concessione” relativo alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il contratto in argomento con un nuovo contratto, il quale prorogava automaticamente la scadenza del rapporto dal 31/10/2028 al 31/12/2046. Chiamate a chiarimenti dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. Poiché, ad oggi, gli impegni presi risultano ancora inattuati, la Commissione ripropone i rilievi di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell’insorgenza di nuove spese, relative all’indizione di una nuova gara di affidamento e all’assistenza legale in eventuali contenziosi con l’affidatario attuale.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una “inchiesta di mercato” e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione “Pizzarotti”, tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di “locazione di cosa futura” e non di “appalto di lavori”, in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale “locazione di cosa futura” dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori – di individuarne l'affidatario con una procedura di “evidenza pubblica”. Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale “locazione di cosa futura”, il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori”, la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'“appalto di lavori”, per cui soggiacerebbe alle norme sull'“evidenza pubblica”. Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione – il che conosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un “appalto d'opera” - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima dell' 01/10/2003, alla società Aspem, il cui capitale, all'epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto tramite una “pubblica gara”, ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, quest'ultima partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Pertanto, superando lo schermo societario della A2A, risulta evidente che, dal 2009, la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, dalle norme UE in apice, si desume che, quando un'Amministrazione intende affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa deve, di regola, selezionare detto operatore con una procedura di “evidenza pubblica”, la quale, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners privati dell'Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e libera concorrenza degli operatori. Ora, detto obbligo, operante quando l'affidatario è un privato, non sussiste quando lo stesso è un organismo “in house” rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, detto rapporto “in house” – che consente di evitare la “pubblica gara” – richiede, tra l'altro, che l'affidatario sia “interamente” pubblico. Quindi, la Commissione ritiene – seguendo la giurisprudenza UE – che quando, nel 2009, il 90% dell'affidataria Aspem è stato “privatizzato”, i Comuni coinvolti avrebbero dovuto risolvere l'affidamento stesso e riassegnare il servizio a mezzo di pubblica gara, o, altrimenti, fare oggetto di una “pubblica gara” la vendita stessa della quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna delle operazioni predette è stata espletata dai Comuni di Varese e Casciago. Di conseguenza l'attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per essere riassegnato correttamente. Al riguardo, tuttavia, i Comuni interessati hanno addotto l'ostacolo rappresentato dalla normativa nazionale di cui all'art. 34 co. 22 del Decreto Legge 179/2012. La disciplina in esso contenuta si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all'1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell'1/10/2003. Nell'ambito di tale “situazione tipo” rientra anche il caso di specie, in quanto Aspem, successivamente all'1/10/2003 e precisamente nel 2009, è passato sotto il controllo di A2A, quest'ultima già quotata in borsa all'1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti come sopra descritto, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di detta scadenza, sino al 31 dicembre 2020. In virtù di dette norme interne, pertanto, il Comune di Casciago non può risolvere l'affidamento prima del 2015, mentre quello di Varese, addirittura, prima del 2030, in violazione delle suddette norme UE.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento genererebbe probabili spese di contenzioso legale con l'affidataria Aspem. Nessun impatto, invece, quanto alla modifica dell'art. 34 co. 2 del D. L. 179/12

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/04/04 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L’applicazione dei suddetti principi implica, fra l’altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell’affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L’impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un’organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un’individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso – i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un’ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l’affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall’Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l’Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest’ultimo risulti “in house” all’Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest’ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l’attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell’attuale Convenzione, potrebbe addossare all’Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A.”, come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro – sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A.”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei “diritti amministrativi”, il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi “diritti amministrativi” debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall’Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionati, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le “condizioni” (fra cui i “diritti” già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminarietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l’art. 12 par. 2 impone alle “Autorità nazionali di regolamentazione”, che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti “diritti amministrativi” - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessorio o autorizzatorio – di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intitolate le funzioni dell’“Autorità di regolamentazione nazionale”, cioè il MISE e l’AGCOM, non sono provviste di un’adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inidonea ad evidenziare analiticamente, come dall’art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di “regolamentazione” (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all’AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicitate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell’ art. 34, co. 2 e dell’Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei “diritti amministrativi”, non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i “diritti amministrativi” vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione “potenzialmente” destinataria dell’offerta dell’impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell’impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l’ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di “non discriminazione”); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di “proporzionalità”)

Stato della Procedura

In data 26 aprile 2013 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i “diritti amministrativi” fossero adeguati alle dimensioni delle imprese “autorizzate”, potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE****“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Leg

ge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C- 496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa C-302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione – gli “aiuti di Stato” concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Sussistendo pesanti indugi in ordine al recupero in questione, con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. A circa un anno dalla suddetta sentenza, la Commissione ha quindi emesso la presente messa in mora, con la quale rileva che l'ordine di rientro rimarrebbe inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati sono rappresentati da sgravi contributivi già concessi ad imprese situate nella laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – delle somme notevolmente inferiori a quelle che dovrebbero essere restituite in base al diritto unionale, come comprensive, oltre che degli importi in linea capitale, anche degli interessi calcolati secondo un tasso giudicato adeguato dalla Commissione e decorrenti, peraltro, dal giorno in cui i finanziamenti contestati sono stati messi a disposizione dei beneficiari; 2) posto che molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ultimi ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte di Giustizia ammetterebbe la sospensione, ad opera di un giudice nazionale, di un atto amministrativo interno fondato su una Decisione della Commissione, durante il periodo in cui pendesse il giudizio, di fronte ad un magistrato UE, circa la validità di essa Decisione. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti ai quali la citata giurisprudenza UE ha subordinato detto potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle di pagamento nei confronti dei beneficiari delle erogazioni, in quanto questi ultimi avevano dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di importanza minore e pertanto non pregiudizievoli per il mercato comune, al sindacato della Commissione europea). Al riguardo, le Autorità italiane avrebbero omesso di verificare la fondatezza delle autocertificazioni dei beneficiari; 4) nei casi di fallimento (o assoggettamento a procedura concorsuale) di alcune imprese beneficiarie, l'INPS ha talvolta omesso di insinuare, al passivo del fallimento, il credito al rimborso degli aiuti, o comunque di far valere tempestivamente il credito stesso. Altre volte tale credito, pur ritualmente fatto valere, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Inoltre, nessuna impresa, già versante in stato di insolvenza, è stata interdetta, da parte delle competenti Autorità, dall'ulteriore prosecuzione della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21/11/2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, le pubbliche entrate vengono ad accrescersi. Tuttavia, la Commissione ha già deciso, il 20/11/2014, di chiedere alla Corte di Giustizia UE una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie. Tale decisione non si è ancora tradotta in un formale ricorso.